

Elezione del Presidente della Giunta regionale e dell'Assemblea legislativa dell'Umbria di domenica 27 ottobre 2019

Facendo seguito al verbale di riunione dei rappresentanti dei partiti e gruppi politici partecipanti alla competizione elettorale in oggetto e delle forze dell'Ordine al fine di concordare le modalità di svolgimento della propaganda elettorale, in vista delle elezioni Regionali del 27 ottobre 2019, svoltasi presso Regione dell'Umbria il 3 ottobre 2019, al quale si dovrà fare riferimento,

SI COMUNICA

che, pur fruendo la propaganda elettorale della più ampia libertà, sempre nei limiti fissati dalla legge, è necessario RICORDARE ALCUNI PUNTI FONDAMENTALI, per assicurare il normale ed ordinato svolgimento della campagna elettorale.

Si sottolinea che è consentito lo svolgimento della propaganda elettorale fino **alla mezzanotte di venerdì 25 ottobre 2019**, pertanto il divieto di cui all'art. 9 della legge 4.4.1956, n. 212 deve intendersi operante dalle ore **00:01 di sabato 26 ottobre 2019**.

Vista la legge 4.4.1956, n. 212 così come modificata dalla legge 24.4.1975, n. 130 e nella legge 10.12.1993, n. 515, si rappresenta quanto segue:

Si richiama l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti nello svolgimento della campagna elettorale sulla ***LEGGE 13 OTTOBRE 2010, N. 175***, recante "Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2010, n. 252, che ha introdotto una nuova figura di reato nell'ambito dei divieti posti a carico delle predette persone dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera*). In particolare, si segnala la norma contenuta nell'articolo 2 della cennata legge, che fa divieto alle persone sottoposte, in via definitiva, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di svolgere attività di propaganda in qualsiasi tipo di competizione elettorale, nel periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle liste e dei candidati e la chiusura delle operazioni di voto, pena la reclusione da uno a cinque anni. La relativa condanna, anche se conseguente al c.d. patteggiamento (*art. 444 c.p.p.*), comporta l'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva, a cui consegue l'ineleggibilità del condannato per pari periodo. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini del predetto accessorio della interdizione.

DELIMITAZIONE ED ASSEGNAZIONE DI SPAZI PER LE AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE (legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni)

Si richiama l'attenzione sulle modifiche recentemente apportate alla legge 4 aprile 1956, n. 212, con l'articolo 1, comma 400, lettera h), della legge 27 dicembre 2013, n.146 (*Legge di stabilità 2014*). Tali modifiche, dettate dalla necessità del contenimento della spesa pubblica, oltre a disporre l'eliminazione della propaganda

indiretta, hanno anche determinato una riduzione degli spazi della propaganda diretta. Individuati gli aventi diritto alle affissioni di propaganda elettorale e delimitati gli spazi destinati alla affissione del materiale di propaganda, la legge predispone speciali sanzioni da comminare a chi contravviene alle disposizioni dettate al riguardo.

In primo luogo, è posto il divieto di affiggere il materiale su spazi riservati ad altri aventi diritto e su spazi diversi da quelli appositamente predisposti, come l'affissione sugli impianti destinati all'affissione commerciale o su qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico.

Gli artt. 6, 8 e 9 della Legge 212/1956 come sostituiti dagli artt. 4, 6 e 8 dalla legge 130/1975 e l'art 7 della stessa legge 130 prevedevano sanzioni penali ora depenalizzate dall'art 17 della legge 515 del 1993 (*applicazione sanzione amministrativa pecuniaria*).

L'art. 29, comma 4, della legge 81/1993 e l'art. 15, comma 3, della legge 515/1993, dispongono, con identica formulazione, che le spese sostenute dal Comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale, ove individuato, e del committente responsabile.

È compito delle forze dell'Ordine e degli appartenenti alle polizie locali vigilare sull'osservanza delle norme in materia di affissioni elettorali e provvedere alle segnavazioni del caso alle amministrazioni comunali perché dispongano la rimozione del materiale di propaganda indebitamente affisso.

AUTORITÀ GARANTE PER LA PRIVACY - UTILIZZO A FINI DI PROPAGANDA ELETTORALE DEI DATI PERSONALI DEI CITTADINI

L'Autorità Garante per la privacy ha approvato un apposito provvedimento recante: "*Trattamento dati per attività di propaganda elettorale - esonero dall'informativa*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2014 con il quale vengono ribaditi criteri e limiti ai fini del trattamento dei dati sensibili, riguardanti, fra l'altro, la propaganda elettorale e la connessa comunicazione politica, che prevede speciali casi di esonero temporaneo dall'informativa per i partiti e movimenti politici, nonché, il recente provvedimento, in data 18 aprile 2019 (*in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale*), in materia di propaganda elettorale e comunicazione politica.

COMIZI – MANIFESTAZIONI

Per lo svolgimento dei comizi e manifestazioni nonché per l'approntamento di tavoli per lo svolgimento della propaganda elettorale, nel Comune di Assisi, si stabilisce che gli interessati ne daranno preavviso al Sindaco non prima di 72 ore e non oltre 24 ore prima dell'effettuazione, allo scopo di evitare la contemporaneità degli stessi nel medesimo luogo.

Detto preavviso, in duplice copia, dovrà essere presentato a mano, negli orari d'ufficio, dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00 al Comune di Assisi - Ufficio Elettorale, sito in Santa Maria degli Angeli, Piazza Porziuncola, il quale, riscontrata la disponibilità del luogo, appone il timbro indicante il giorno e l'ora della presentazione, ne restituirà una copia al presentatore e provvederà all'immediato inoltro al Comando dei Vigili Urbani.

I comizi restano sospesi durante lo svolgimento di processioni religiose tradizionali, limitatamente alla zona dove si svolge la processione stessa. Durante la campagna elettorale non saranno effettuati cortei e parate.

Durante i comizi è consentita la distribuzione di volantini solo da parte dei promotori degli stessi e dei loro simpatizzanti.

Si stabilisce di non far uso del contraddittorio, mentre potranno svolgersi dibattiti prestabiliti e preavvisati in locali chiusi.

Per quanto concerne l'utilizzazione degli spazi pubblici (Piazze, Sale comunali, ecc.) si conviene che le stesse non possano essere utilizzate per più di tre volte da ciascun partito, gruppo politico o comitato promotore nel corso dell'intera campagna elettorale, comprese le autorizzazioni, eventualmente, già concesse alla data odierna, che comunque andranno conteggiate.

I partiti o gruppi politici sono tenuti a dare preavviso dei comizi ai Commissariati di P.S. o ai Comandi stazione dei Carabinieri almeno 24 ore prima.

I comizi e le manifestazioni, non potranno iniziare prima delle ore 9,00 e protrarsi oltre le ore 23,30.

I comizi e le manifestazioni dovranno avere una durata non superiore alle due ore.

Gli interessati concordano che i comizi e le manifestazioni potranno protrarsi, nell'ultima settimana, fino alle ore 24.00; fra un comizio ed il successivo sarà osservato un intervallo di almeno 15 minuti.

Per i comizi di personalità di particolare rilievo per ciascuna lista, la durata dei comizi può essere elevata ad un massimo di tre ore per un solo comizio in tutta la campagna elettorale.

USO DEGLI ALTOPARLANTI, CINE GIORNALI

Si conviene sulla possibilità di utilizzo degli altoparlanti fissi, conformemente alla pratica corrente, nei pubblici comizi all'aperto, per ampliare la voce dell'oratore, limitatamente alla piazza, alla strada o alla località ove il comizio stesso viene tenuto, sia per la riproduzione sonora di discorsi, motti o inni registrati. Ciò anche quando le apparecchiature amplificatrici siano montate, per comodità di trasporto, su apposito veicolo, ma siano usate stando il veicolo fermo.

In conformità alle norme previste dalla legge n. 130 sopra citata, si conviene sull'uso di altoparlanti in movimento, al solo fine di annunciare al pubblico l'ora, il giorno ed il luogo di svolgimento dei comizi, il nome dell'oratore e succintamente l'argomento del comizio stesso, con divieto di percorrere nella stessa giornata più di sei volte la stessa strada o piazza; gli altoparlanti in movimento non saranno usati prima delle ore 09,00 e dopo le ore 21,30 e non trasmetteranno laddove sia in corso un comizio di altro partito o gruppo politico.

Gli striscioni, i cartelli e le bandiere devono essere sorretti da listarelle di legno, plastica o alluminio di dimensioni strettamente proporzionate all'oggetto sorretto, perché in diversa ipotesi possono anche considerarsi armi improprie

Le stesse limitazioni valgono per gli annunci di comizi effettuati a mezzo di altoparlanti fissi.

La propaganda elettorale effettuata mediante altoparlanti installati su mezzi mobili è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco competente per territorio (*combinato disposto dell'art. 7 della legge 24 aprile 1975, n. 130, contenente modifiche alla disciplina della propaganda elettorale, e dell'art. 59, comma 4, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada, come sostituito dall'art. 49 del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610*); nel caso in cui la stessa si svolga sul territorio di più Comuni, l'autorizzazione è rilasciata dal Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi. Detta autorizzazione dovrà essere rilasciata con la massima tempestività e comunque in tempo utile per consentire il concreto esercizio della propaganda elettorale.

La regolamentazione dei comizi e' applicabile anche ai cine-giornali e alle **dirette streaming**.

USO DELLE POSTAZIONI FISSE (GAZEBO)

Non saranno rilasciate autorizzazioni amministrative per l'installazione di postazioni fisse per la propaganda elettorale nei centri storici. Per il restante territorio comunale le autorizzazioni saranno rilasciate sulla base delle norme vigenti, fatto salvo il divieto previsto dalla legge n.212/56 di effettuare affissioni di propaganda elettorale al di fuori degli spazi assegnati con apposito atto di Giunta ed il rispetto di una distanza, tra una postazione e l'altra, non inferiore ai 50 metri.

Alla chiusura della campagna elettorale dovranno essere rimosse tutte le postazioni fisse e non potranno essere concesse autorizzazioni per le postazioni mobili.

USO DEI PANNELLI PUBBLICITARI MOBILI

Si ribadisce che, per ciò che concerne l'utilizzo dei pannelli pubblicitari mobili, gli stessi possano essere utilizzati solo se in movimento, nell'ipotesi che gli stessi siano lasciati in sosta in aree pubbliche incorreranno nel predetto divieto di affissione al di fuori degli spazi consentiti. Non rientrano nel divieto le soste di carattere tecnico. Qualora la sosta sia su aree private, ma i pannelli pubblicitari siano in ogni caso visibili dall'esterno, gli stessi dovranno essere opportunamente oscurati. L'utilizzo dei pannelli mobili è vietato, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della legge 4.4.1956, n. 212, a partire dalle ore 00:01 di sabato 26 ottobre sino al termine delle operazioni di voto (*domenica 27 ottobre - ore 23:00*).

DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE (ART. 9, COMMA 1, DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28).

Ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla conclusione delle operazioni di voto, è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Con riferimento alle elezioni europee, dalla data di convocazione dei comizi elettorali, indetti con D.P.R. 17 marzo 2014, e fino alla conclusione delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le Amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 2 del 4 gennaio 2013, ha precisato che l'espressione "pubbliche amministrazioni" deve essere intesa in senso istituzionale e non con riferimento ai singoli soggetti titolari di cariche pubbliche, i quali, se candidati, possono compiere attività di propaganda elettorale al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non vengano utilizzati mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze. L'ampiezza dei concetti espressi dal legislatore nel citato articolo 9 nasce dall'opportunità di fare affidamento soprattutto sui doveri di equilibrio e di correttezza degli amministratori, sia nella scelta dei contenuti che delle forme della comunicazione e, in tal senso vanno letti, a parere del Ministero dell'Interno, i riferimenti a "*forme impersonali*" ed alla "*indispensabilità*" dell'attività di comunicazione per l'assolvimento delle funzioni proprie

In tale contesto sono consentite le forme di pubblicizzazione necessarie per l'efficacia giuridica degli atti amministrativi.

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale
Maria Rita Masciolini

